

Delibera n. 166/2024

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2026 presentato da Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l.

L'Autorità, nella sua riunione del 20 novembre 2024

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità), ed in particolare la lettera a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;

VISTO

il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale *“[l]e reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto”*;
- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale *“[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto”*;
- l'articolo 11, comma 11, ai sensi del quale *“[i] gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti. Ai gestori di tali reti che hanno proceduto al suddetto affidamento non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Per le finalità di cui all'articolo 5, i gestori di tali reti*

sono organizzati come divisione incaricata della gestione dell'infrastruttura, non dotata di personalità giuridica, distinta dalla divisione incaricata della prestazione dei servizi ferroviari. Ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari si applica il comma 9. Il rispetto dei requisiti di cui al presente comma è dimostrato nelle contabilità separate delle rispettive divisioni dell'impresa";

- *l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale "[l] gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione";*
- *l'articolo 37, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità, tra l'altro, "in particolare, controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti";*

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *"Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione"*, che, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 112/2015, individua le reti ferroviarie di cui al citato comma 4 del medesimo articolo;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge del 21 giugno 2017, n. 76, recante *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"*, con particolare riferimento all'articolo 47;

VISTO il decreto legislativo del 23 novembre 2018, n. 139, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria"*;

VISTA la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- VISTO** il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, recante *“Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 16/2018, dell'8 febbraio 2018, recante *“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015. Conclusione del procedimento”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 106/2018, del 25 ottobre 2018, recante *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 130/2019, del 30 settembre 2019, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – “Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 156/2020 del 15 settembre 2020, che ha approvato la *“Metodologia per l'esame dell'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 112/2015 e dell'art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione”*;
- CONSIDERATO** che, con nota dell'8 marzo 2023, assunta al prot. 3666/2023, il gestore Ferrovie Udine Cividale S.r.l. ha trasmesso l'accordo stipulato tra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per l'affidamento a quest'ultima dei compiti di svolgimento delle funzioni essenziali, ai sensi dell'articolo 11, comma 11 del d.lgs. 112/2015;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 95/2023, del 31 maggio 2023, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell'atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 168/2023, del 9 novembre 2023, recante *“Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2025 presentato da Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l.”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 51/2024, del 18 aprile 2024, recante *“Delibera n. 95/2023. Formulazione proposte tariffarie per le reti regionali interconnesse alla infrastruttura*

ferroviaria nazionale e disposizioni in materia di canoni e tariffe relativi all'orario di servizio 2024-2025";

VISTA

la nota prot. 41449/2024, del 22 aprile 2024, con la quale il competente Ufficio dell'Autorità ha dato indicazione a tutti i gestori di reti ferroviarie regionali interconnesse che ancora non vi avessero provveduto di predisporre la prima bozza del PIR 2026 articolando, per quanto pertinente, i contenuti del documento ed i relativi allegati secondo quanto previsto dai più recenti *template* predisposti dall'Associazione *RailNetEurope* (RNE) per definire la *Network Statement Common Structure* (NSCS) e reperibili all'indirizzo <https://rne.eu/organisation/network-statements/>;

VISTA

la nota assunta al prot. 69469/2024 del 22 luglio 2024, con la quale Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l. (nel seguito: FUC) ha informato l'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, la Regione Friuli-Venezia Giulia e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (nel seguito: RFI), e per conoscenza anche l'Autorità, della circostanza per cui, stante la necessità di effettuare lavori di *upgrade* infrastrutturale e tecnologico della linea gestita, finanziati a valere sui fondi del PNRR e propedeutici al subentro, nel ruolo di nuovo gestore dell'infrastruttura, di RFI, la circolazione sull'intera linea, già interrotta nel corso del 2024, avrebbe continuato ad esserlo sino al suddetto subentro da parte di RFI;

VISTA

la nota del 10 settembre 2024, assunta al prot. 84425/2024, con la quale, in riscontro alla nota del competente Ufficio (prot. 82603/2024, del 5 settembre 2024), FUC ha fornito informazioni più dettagliate sulla suddetta interruzione dell'esercizio, comunicando che il previsto subentro da parte di RFI è previsto entro aprile/maggio 2025 e, conseguentemente, il ripristino dell'ordinario regime di circolazione entro maggio/giugno 2025;

VISTA

la nota del 27 settembre 2024, assunta al prot. 91668/2024, con cui FUC ha comunicato di aver pubblicato sul proprio sito *web* aziendale la bozza finale del PIR 2025 e i relativi allegati (prot. ART 92196/2024, del 1° ottobre 2024), evidenziando che nel corso della consultazione sulla prima bozza del documento non sono state formulate osservazioni da parte degli *stakeholders*;

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 146/2024, del 7 novembre 2024, recante "*Delibera n. 95/2023. Introduzione di nuova misura regolatoria relative alle reti regionali interconnesse e riferite alla assunzione dell'anno base per la formulazione della proposta tariffaria. Avvio del procedimento e della consultazione*".

CONSIDERATO

che l'Autorità, nel rispetto dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità e compatibilità con le caratteristiche specifiche delle singole reti regionali interessate, sta assicurando un percorso di progressivo allineamento dei contenuti minimi dei Prospetti informativi della rete (di seguito: PIR) che i gestori delle infrastrutture regionali interconnesse devono predisporre in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, anche alla luce delle specificazioni che l'Autorità

stessa ha individuato, tra l'altro, in esito all'esame del PIR del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

CONSIDERATO

che, in considerazione delle circostanze segnalate con la citata nota prot. ART 69469/2024, l'Autorità ha avviato, con la citata delibera n. 146/2024, un procedimento atto ad integrare il quadro regolatorio introdotto con la delibera n. 95/2023 con una nuova Misura finalizzata a definire le modalità di assunzione dell'Anno base per la formulazione della proposta tariffaria da parte dei Gestori di reti regionali interconnesse, al determinarsi di circostanze analoghe a quelle segnalate da FUC, ossia per i casi in cui si determini la non rappresentatività dell'Anno base per interruzione della circolazione sull'infrastruttura;

RITENUTO

che, nelle more del completamento del procedimento avviato con la citata delibera n. 146/2024, si debbano comunque formulare criteri per la determinazione dei valori dei canoni e delle tariffe per l'orario a cui il PIR 2026 si riferisce, da riportare nel PIR medesimo;

CONSIDERATO

che dall'esame della documentazione acquisita dall'Autorità al citato prot. ART 92196/2024, sono emersi alcuni aspetti e tematiche per cui risulta necessario adottare apposite indicazioni e prescrizioni, riguardanti in particolare:

- le informazioni fornite sulla capacità allocabile con Accordo Quadro;
- l'adeguamento delle informazioni sui processi di allocazione della capacità, con specificazione dei ruoli del soggetto terzo attualmente incaricato dei compiti di svolgimento delle funzioni essenziali e del Gestore;
- l'adeguamento dei termini dell'orario di servizio a cui il PIR si riferisce;
- le informazioni da fornire nel PIR sui criteri di determinazione dei valori di canoni e tariffe;
- le informazioni relative ai servizi di assistenza ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta;
- le informazioni da fornire alle Imprese ferroviarie prima e durante la circolazione;
- le conseguenze economiche in caso di mancata fornitura delle informazioni previste;

CONSIDERATO

che, ai sensi di quanto previsto al punto 1 del dispositivo della delibera n. 51/2024, nel corso del 2025 il Gestore dovrà presentare la proposta tariffaria riferita al periodo quinquennale 2026-2030, elaborata dall'organismo incaricato dei compiti di svolgimento delle funzioni essenziali;

CONSIDERATO

che, ai sensi di quanto, altresì, previsto dalla misura 4.3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre del medesimo anno - che costituisce il primo anno del periodo tariffario quinquennale 2026- 2030 in cui la nuova tariffa sarà formalmente già in vigore ma non applicata - si adotteranno, in regime provvisorio, i canoni e le tariffe in vigore all'anno 2025 incrementati del tasso di inflazione programmata per il 2026, come disponibile alla data di presentazione della proposta di cui al precedente considerato;

su proposta del Segretario generale, visti gli atti del procedimento

DELIBERA

1. di approvare le indicazioni e prescrizioni di cui all'Allegato "A" alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale, relative alla bozza finale del Prospetto informativo della rete 2026, assunta al prot. 92196/2024, a seguito della comunicazione, effettuata da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l. con nota del 27 settembre 2024 (prot. 91668/2024), della sua avvenuta pubblicazione;
2. le indicazioni e prescrizioni di cui al punto 1 sono recepite da Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l. nel Prospetto informativo della rete 2026, da pubblicarsi entro il termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2024-2025;
3. la presente delibera è comunicata a Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l. e a R.F.I. S.p.A., a mezzo PEC e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 20 novembre 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)